



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO MIRA

Scuole dell'infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie I grado

Via E. Toti, 37 - 30034 Mira (Ve) tel. 041.420355

e-mail: VEIC868002@istruzione.it - posta certificata: VEIC868002@pec.istruzione.it

Cod. Scuola VEIC868002 - Codice fiscale 90164460272 - Codice Univoco Fatturazione UF15TU

Prot. nr. 2801/2021

del 21/03/2021

Classif. 2.1.a

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
AGLI ALUNNI

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER I CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sommario

1. PREMESSA	pag. 3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 4
3. LA LEGGE DEL 29 MAGGIO 2017 N. 71	pag. 4
4. COMPITI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI	pag. 5
5. COMPORTAMENTI OGGETTO DI INTERVENTO DISCIPLINARE	pag. 8
6. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 9
7. LE MISURE PREVENTIVE	pag. 9
8. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 10
9. LE SANZIONI PREVISTE IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 16
10. COMPORTAMENTI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI	pag. 18
11. LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO	pag. 23

1. PREMESSA

La scuola è impegnata fortemente per la prevenzione e il contrasto al bullismo, con l'attivazione di strategie di intervento utili a contenere i comportamenti a rischio. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato però sempre di più il fenomeno, in particolare nei casi di cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network e di internet.

L'Istituto si impegna ad arginare possibili forme di violenza, fisica e psicologica, utilizzando tutte le forme di diffusione e conoscenza (corsi frontali, riunioni periodiche, consigli di classe e d'Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una conoscenza specifica del rischio dell'utilizzo della rete internet, in collaborazione con le famiglie e altre istituzioni; l'obiettivo è di accrescere il senso di legalità, di benessere e di comunità attiva tra gli studenti. La scuola si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme, dirette e indirette. Si ricorda in tal senso che il bullismo è una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti, in particolare, "un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp e Smith, 1995).

Il bullismo può essere descritto tramite i seguenti le seguenti caratteristiche peculiari:

- L'intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona;
- La durata nel tempo: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza;
- La disuguaglianza tra bullo e vittima: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima.
- La mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette;
- Il danno per l'autostima della vittima: si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un progressivo isolamento. Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- Direttiva MIUR n. 1455/06; D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71;
- Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ottobre 2017; Artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; Artt.2043-2047-2048 Codice civile.

3. LA LEGGE DEL 29 MAGGIO 2017 N. 71

Il Parlamento ha dato il via libera a nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

La Legge 29 maggio 2017 n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017, definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi per oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- *Obiettivo della legge*: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- *Oscureamento del web*: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media l'oscureamento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.
- *Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo*
- *Ammonimento da parte del questore*: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking. In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- *Piano d'azione e monitoraggio*: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

4. COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

DIRIGENTE SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none">• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;• prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;• promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; • prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; • salvo che il fatto non costituisca reato, se viene informato di atti di cyberbullismo, tempestivamente convoca i genitori/tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo
REFERENTE PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO	<ul style="list-style-type: none"> • promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; • collabora con partner esterni alla scuola, quali amministrazioni locali, servizi sociali e sanitari, forze di polizia, per realizzare progetti di prevenzione o di sostegno al nucleo familiare (della vittima e del bullo)
COLLEGIO DOCENTI	<ul style="list-style-type: none"> • promuove scelte educative e didattiche, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno
CONSIGLI DI CLASSE	<ul style="list-style-type: none"> • pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; • monitora le situazioni problematiche e la valutazione degli interventi attuati sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima nonché gli interventi di prevenzione effettuati sul gruppo classe; • favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
DOCENTE	<ul style="list-style-type: none"> • educa gli alunni all'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, alla trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; • integra la propria attività didattica con modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione sulle tematiche del bullismo/cyberbullismo adeguati al livello di età degli alunni; • segnala alle famiglie, al Dirigente Scolastico e alle autorità competenti i casi di bullismo e cyberbullismo di cui viene a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell'orario Scolastico;

<p>GENITORI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; • sono attenti ai comportamenti dei propri figli; • vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto; • conoscono il codice di comportamento dello studente; • conoscono le sanzioni previste da regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio; • conoscono l'obbligo di denuncia cui sono tenuti gli operatori della scuola (in quanto pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in caso di reati procedibili d'ufficio commessi o subiti dai figli
<p>STUDENTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano; • non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; • durante le lezioni o le attività didattiche, anche extracurricolari, non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; • segnalano a genitori ed insegnanti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni; • si impegnano ad usare un linguaggio corretto e rispettoso sia a scuola sia negli ambienti digitali (Social Media, chat, rete internet). • evitano di utilizzare i mezzi informatici e i social media per aggredire, denigrare, ingiuriare e molestare altre persone; • conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal patto di corresponsabilità che hanno debitamente sottoscritto

5. COMPORAMENTI OGGETTO DI INTERVENTO DISCIPLINARE

Sono da considerare forme di bullismo:

- La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- L'intenzione di nuocere;
- L'isolamento della vittima;
- Prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo;
- Azioni continuative e persistenti;
- Azioni che mirano deliberatamente a danneggiare qualcuno in vari modi: verbale, fisico o psicologico;
- Disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi

Rientrano nel cyberbullismo:

- Il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- L'HARASSMENT: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- La DENIGRAZIONE: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- L'OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- L'IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima;
- L'ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- Il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

6. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico	Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
I bulli sono conosciuti e di solito sono studenti o compagni di classe.	I cyberbulli possono essere sconosciuti.
I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e dal bullo.	I testimoni possono essere innumerevoli. Il “materiale” usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo. Un commento, un’immagine o un video ‘postati’ possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione	Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non avesse la ‘protezione’ del mezzo informatico. Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la quale vuole esprimere il proprio potere e dominio.
I testimoni sono tendenzialmente passivi	Gli spettatori possono essere passivi.
Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.	Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni e non si attivano sentimenti empatici né senso di responsabilità delle proprie azioni.
Gli atti devono essere reiterati	Un singolo azione può costituire un atto di cyberbullismo

7. LE MISURE PREVENTIVE

Gli interventi di tipo educativo, da mettere in atto in collaborazione con tutte le componenti della scuola e con i genitori sono un tipo di azione preventiva a carattere universale o indicato, cioè su alcuni gruppi classe, e dopo aver rilevato il clima nelle singole classi. La rilevazione del clima è la primissima azione preventiva, attuata attraverso la somministrazione di questionari agli studenti o l’osservazione guidata dei comportamenti degli alunni da parte dei docenti.

Le vittime possono manifestare sintomi fisici o psicologici, come il cambiamento improvviso del comportamento, stati d'ansia, bassa autostima ecc. o, ancora, calo improvviso del rendimento scolastico e disinteresse; d'altro canto, le condotte e i segnali di disagio da osservare nei potenziali bulli e cyberbulli sono l'aggressività verbale, l'arroganza, gli atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; gli atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé.

Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono l'attuazione di progetti, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali, per ampliare le conoscenze digitali degli alunni, creando in loro la consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo della rete; la diffusione e condivisione con gli alunni e le loro famiglie delle iniziative che l'Istituto ha intrapreso, come quelle dello Sportello Spazio Ascolto, ecc; i progetti che mirano all'Inclusione della diversità ed al rispetto reciproco; la formazione ad un uso corretto degli strumenti informatici e l'organizzazione e le regole per il loro utilizzo.

8. SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito si ribadisce che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare (o altri dispositivi affini) durante il tempo scuola questo comporterà il suo ritiro immediato e temporaneo da parte del docente e la riconsegna solo al genitore o suo delegato. L'uso improprio di telefono cellulare, smarthphone e/o tablet durante il tempo scuola (quindi anche visite d'istruzione e attività extracurricolari) e del web in caso di attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari secondo quanto stabilito da questo Regolamento. Importante è la prevenzione e la sensibilizzazione al fenomeno da parte di tutti i soggetti coinvolti, favorendo il dialogo e l'intervento educativo, piuttosto che le sanzioni disciplinari. Si ricorda che è presente nella scuola un team di prevenzione al bullismo a cui tutti gli studenti possono rivolgersi in orario scolastico, tramite la compilazione dell'apposito modulo di segnalazione. Di seguito le fasi fondamentali per la presa a carico di casi di presunto bullismo e cyberbullismo.

8.1. LA PRIMA SEGNALAZIONE

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo

Altri soggetti coinvolti - Chiunque sia in grado di segnalare una situazione o un episodio di bullismo o di vittimizzazione (alunni, insegnanti, genitori, personale ATA ecc.)

Obiettivi - Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità

Procedura - Analisi della scheda di segnalazione da parte dei referenti

Il primo compito della procedura di segnalazione è quello di accogliere una presunta situazione di sofferenza e di farsene carico. Bisogna mettere in moto un processo di attenzione, di valutazione e di approfondimento di quanto accaduto. Tutti (vittima, testimoni, genitori, docenti, personale ATA ecc.) devono essere messi nelle condizioni di *segnalare* in modo agevole e tempestivo, e tutti devono essere in grado di *accogliere* la segnalazione. A tale scopo, si è predisposta una “scheda di segnalazione”, semplice e sintetica. Tale scheda verrà messa a disposizione dell’utenza (con particolare riguardo agli studenti) in ciascun plesso del nostro Istituto, in un luogo ben visibile e accessibile. Questo allo scopo di non inibire una volontà di segnalazione da parte di un ragazzo, che potrebbe sentirsi in imbarazzo o addirittura minacciato se visto dagli adulti o dai compagni. Una volta compilata, la scheda di segnalazione verrà depositata in una cassetta chiusa a chiave, che sarà regolarmente controllata da un membro del Team.

La segnalazione potrà essere eventualmente anonima, anche se si richiede un’assunzione di responsabilità da parte di chi segnala, in vista di una possibile collaborazione nelle fasi successive. Infatti, sarà proprio alla persona che segnala che il Team si rivolgerà per effettuare una prima ricostruzione di quanto accaduto. La procedura di segnalazione dovrà essere nota a tutti i docenti, al personale ATA, ai genitori e agli alunni, e si dovranno prevedere dei momenti adeguati di informazione e di formazione.

8.2. LA VALUTAZIONE APPROFONDATA

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza

Altri soggetti coinvolti - Docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con gli attori dell’episodio segnalato. Attori e testimoni dell’episodio segnalato.

Obiettivi - Raccolta di ulteriori informazioni sull'accaduto e loro analisi approfondita

Procedura - Colloqui con gli attori, i testimoni, i genitori e compilazione della scheda di approfondimento

La valutazione approfondita parte da interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli e il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro. Lo scopo è di valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti, per poter definire un intervento efficace. La valutazione è effettuata dai Referenti, normalmente insieme a chi ha fatto la prima segnalazione, agli insegnanti di classe, alla vittima, ai testimoni e ai genitori. La valutazione dovrebbe essere svolta in un tempo il più possibile ravvicinato al momento della prima segnalazione (2-3 giorni), per permettere poi un intervento tempestivo ed efficace. Gli scopi principali della valutazione approfondita sono:

- raccogliere informazioni sull'accaduto;
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni, difensori ecc.);
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- ricostruire la fenomenologia dell'accaduto (ruolo dei compagni, famiglia, insegnanti, altri...);
- decidere quali tipologie di intervento adottare.

La modalità principale di svolgimento della valutazione è *il colloquio* con le persone coinvolte nell'episodio, a partire dalla vittima. La sofferenza della vittima dev'essere innanzitutto accolta empaticamente e ascoltata attivamente. Si dovranno poi raccogliere informazioni dettagliate su quanto è accaduto e, in conclusione, si potrà valutare la gravità della sofferenza della vittima (con un eventuale coinvolgimento di figure professionali). Anche gli spettatori potranno essere ascoltati per raccogliere ulteriori informazioni su quanto è accaduto, ma anche per responsabilizzarli e spingerli a sostenere la vittima.

La compilazione della **scheda di valutazione approfondita** ha lo scopo di condurre ad una valutazione complessiva della gravità del caso e, di conseguenza, alla scelta di una o più tipologie di intervento.

I livelli di gravità sono 3:

1. **CODICE VERDE:** livello di *rischio* di bullismo o vittimizzazione. Situazione da monitorare con interventi preventivi nelle classi.
2. **CODICE GIALLO:** livello *sistematico* di bullismo o vittimizzazione. Interventi indicati e strutturati a scuola.
3. **CODICE ROSSO:** livello di *urgenza* di bullismo e vittimizzazione. Interventi di emergenza con supporto della rete del territorio (ULSS, servizi del territorio, polizia postale ecc.)

Il Referente bullismo e cyberbullismo si occuperà di raccogliere e archiviare le schede di valutazione in un apposito registro.

8.3. LA GESTIONE DEL CASO

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo e Team di emergenza

Altri soggetti coinvolti - Docenti del consiglio di classe e altre figure che si relazionano con gli attori dell'episodio segnalato. Attori e testimoni dell'episodio segnalato.

Obiettivi - Scelta della/e tipologia/e di intervento da attuare e loro progressiva realizzazione. Decisioni riguardanti le eventuali sanzioni disciplinari.

Procedura - Le procedure si differenziano notevolmente a seconda del tipo di approccio e di intervento che si è scelto di adottare.

Una volta effettuata la valutazione approfondita, il Team decide quale/i tipo/i di intervento/i attuare, chi li realizzerà e in che ordine. Le possibili tipologie di intervento sono le seguenti:

1. **APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE** (sensibilizzazione rivolta a tutta la classe)
2. **INTERVENTO INDIVIDUALE** (con la vittima e /o con il bullo)
3. **GESTIONE DELLA RELAZIONE** (intervento sul rapporto tra bullo, vittima e spettatori)
4. **COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA**
5. **SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE E DI RETE** (coinvolgendo specialisti interni o esterni)

A seconda delle caratteristiche specifiche del caso e degli attori coinvolti, e in seguito alla valutazione della gravità del caso, i referenti potranno decidere se effettuare uno o più interventi, anche in momenti e contesti separati. Gli interventi non dovranno essere tenuti necessariamente dai referenti, ma anche dai docenti della classe o da figure professionali, interne o esterne alla scuola. Nel caso dell'approccio educativo con la classe,

ad esempio, saranno privilegiati i docenti del consiglio di classe, che progetteranno interventi di sensibilizzazione rivolti a tutti gli alunni per potenziare l'empatia, il dialogo, il rispetto dell'altro e delle diversità ecc. Nel caso di interventi individuali, o nella gestione della relazione bullo-vittima, potrebbero essere coinvolte figure professionali, come lo psicologo della scuola o altri professionisti che collaborano con il nostro Istituto. La Dirigente dovrà essere regolarmente informata, anche per iscritto, dello svolgimento e degli esiti delle varie fasi di intervento e di monitoraggio.

Per quanto riguarda la famiglia, la L. 71/2017 - art. 5 dispone che "salvo che il fatto costituisca reato [...] il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo". Oltre ad una finalità informativa, il coinvolgimento della famiglia può rivelarsi prezioso per progettare e affrontare i vari stadi dell'intervento e del successivo monitoraggio.

Alcuni possibili *interventi* da attuare sono i seguenti:

- supporto e protezione della vittima, per evitare che la vittima si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola, altri...)
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); la DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove;
- convocazione straordinaria del Consiglio di classe (secondaria);
- lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo;
- valutazione di un intervento personalizzato; sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità: scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo, tra cui la sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche (cfr. Regolamento di Disciplina, art...)
- imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);

Inoltre:

- nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, **è possibile rivolgere** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi;
- in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultraquattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al **Garante per l'infanzia e l'adolescenza**;
- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

N.B. Istanza per l'oscuramento

*Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito [il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo](#) da inviare a: **cyberbullismo@gpdp.it**.*

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web, poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale degli stessi. In questi casi, il DS valuterà un'eventuale comunicazione anche al DPO (Responsabile Protezione Dati).

8.4. IL MONITORAGGIO

Soggetto responsabile - Dirigente Scolastico

Coordinamento - Referente bullismo e docenti

Altri soggetti coinvolti – Vittima ed eventualmente altri soggetti coinvolti nelle fasi precedenti (valutazione e intervento).

Obiettivi – Valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche.

Procedura – Colloquio con la vittima ed eventualmente con gli altri soggetti. Compilazione di una semplice scheda di rilevazione.

La gestione di un caso di bullismo, cyberbullismo, violenza o vittimizzazione, non si conclude con un unico intervento, per quanto prolungato, ma deve essere seguito nel suo evolversi anche una volta superata la fase di emergenza. Infatti, trascorso del tempo, le stesse dinamiche potrebbero ripresentarsi, soprattutto se gli interventi non risultassero incisivi sul piano educativo, riducendosi alla mera sanzione o ammonimento.

Il monitoraggio, quindi, dovrà essere effettuato in modo sistematico e a intervalli regolari, a breve e a lungo termine, sempre col coordinamento dei referenti; lo scopo è di valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche individuali e relazionali sul lungo periodo. I confronti avverranno principalmente con la vittima, ma se necessario anche con le figure coinvolte nella valutazione approfondita del caso.

Tutta la documentazione prodotta durante la valutazione e la gestione del caso, a partire dalla scheda di segnalazione e della valutazione approfondita, verrà conservata accuratamente in un registro dai Referenti bullismo e cyberbullismo.

9. LE SANZIONI PREVISTE IN CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Si afferma il valore educativo dei provvedimenti disciplinari, la loro gradualità, la possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

- DPR 249 DEL 24.6.1998; • CM 371 DEL 2.9.1998; • DPR 235 DEL 21.11.2007;
- NOTA MIUR 31.7.2008 N°3602; • Direttive n°16/07 (bullismo) e n°104/07 (videocellulari)
- Art. 7 del DPR 122/09; • Legge n.71 del 2017 Prevenzione e contrasto del cyberbullismo

PROCEDURA

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente referente (convocazione scritta o telefonica) con coinvolgimento di tutto il Consiglio di classe per la gestione del caso, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione ai genitori del bullo (convocazione) con lettera del Dirigente
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità
- Eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune

1) I comportamenti effettivamente rilevati dal personale scolastico o segnalati esplicitamente da studenti che sono sottoposti a sanzioni disciplinari sono causati da mancata osservanza dei doveri indicati nell'attuale statuto, delle indicazioni del capo di istituto, delle richieste dei docenti nell'ambito delle norme e delle scelte operate dagli organi collegiali. Gli illeciti oggetto di sanzione sono sia quelli agiti concretamente sia quelli attuati attraverso la rete telematica, (facebook, twitter, instagram, whatsapp, ecc.) o altri strumenti tecnologici di trasmissione dati, (telefonini, palmari, videocellulari, ecc.);

2) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. I provvedimenti disciplinari vengono irrogati secondo principi di proporzionalità, (in ordine all'entità dell'illecito commesso), e di gradualità, (in ordine a eventuali sanzioni precedentemente irrogate);

3) le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dell'alunno possono anche essere ottemperate, a giudizio del Consiglio di Classe, con l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter continuare a fruire del diritto allo studio o convertite in attività socialmente utili;

4) nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. L'alunno potrà essere altresì invitato ad esprimere le proprie ragioni anche in presenza dei genitori;

5) il comportamento scorretto dell'alunno dovrà essere notificato sia sul registro di classe che sul libretto personale di comunicazione alle famiglie;

6) la convocazione degli organi collegiali avverrà in caso si ripetessero note disciplinari o in caso anche di una sola mancanza ritenuta grave.

10. COMPORAMENTI ILLECITI E RELATIVE SANZIONI (in riferimento al Regolamento d'Istituto)

INFRAZIONE	SANZIONE	AZIONE DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE A EROGARE LA SANZIONE
<p>USO IMPROPRIO DELLO SMARTPHONE E DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI durante le attività didattiche e progettuali, ivi comprese le visite e i viaggi d'istruzione.</p> <p>Ad esempio: acquisizione e divulgazione di immagini, filmati e registrazioni vocali, che ritraggano minori e senza il loro consenso; insulti con termini volgari, denigratori e offensivi, nei confronti degli alunni dell'Istituto; atti o parole (diffusi e condivisi attraverso smartphone, social network, messaggistica istantanea) che tendono a</p>	<p>- Nota disciplinare sul libretto personale.</p> <p>- Nota successiva anche sul registro di classe, dopo l'iniziale richiamo orale da parte del docente del Consiglio di classe.</p> <p>Il telefono sarà ritirato dal docente e consegnato al Dirigente o a un suo collaboratore, per la restituzione entro il termine della medesima giornata scolastica ad un genitore, convocato per vie brevi.</p> <p>Nei casi di utilizzo improprio del cellulare, con diffusione di informazioni personali senza il consenso degli interessati e di comportamento irrispettoso e diffamatorio</p>	<p>- Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto.</p> <p>- Dialogo educativo con il bullo per aumentare empatia e autocontrollo.</p> <p>- Comprensione delle conseguenze di ogni comportamento e delle responsabilità personali.</p> <p>Atti di giustizia riparatoria:</p> <p>- Scuse (orali o scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo.</p> <p>-Compiti/lavori personalizzati, a vantaggio della comunità scolastica.</p>	<p>- Docente del Consiglio di classe</p> <p>- Docente del Consiglio di classe</p>

<p>emarginare i compagni, a deriderli o ad escluderli</p>	<p>nei confronti dei compagni e del personale della scuola, con ripetuta condivisione di dati e immagini attraverso la rete e i social network, viene valutata una delle seguenti sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell'alunno. - Convocazione dei genitori. - Convocazione dei genitori e sospensione dell'alunno dalle successive visite o viaggi d'istruzione e/o sospensione dell'alunno da 1 a 15 giorni dalle lezioni ed eventuale pagamento dei danni causati all'Istituto e/o possibilità di conversione, con attività utili alla scuola. - Convocazione dei genitori e sospensione superiore ai 15 giorni dalle lezioni con 		<ul style="list-style-type: none"> - Dirigente scolastico - Dirigente scolastico - Consiglio di classe - Consiglio di Istituto
---	--	--	--

	<p>eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione agli esami di Stato.</p>		
<p>ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO con lo scopo intenzionale e reiterato (o diffuso sul web*) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presa in giro, messa in ridicolo, umiliazione e scherno, nei confronti di uno o più compagni; - ripetute offese e ingiurie nei confronti di compagni e docenti, attraverso un linguaggio volgare e minaccioso; - comportamento scorretto e gravemente irrispettoso nei confronti di compagni e docenti, con danneggiamenti a beni altrui; - spintoni, schiaffi, pugni, percosse, violenze fisiche e altri atti nocivi, a danno 	<ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare sul libretto personale. - Nota successiva anche sul registro di classe, dopo l’iniziale richiamo orale da parte del docente del Consiglio di classe. - Ammonizione scritta del DS da inserire nel fascicolo personale dell’alunno. - Convocazione dei genitori. - Convocazione dei genitori e sospensione dell’alunno dalle successive visite o viaggi d’istruzione e/o sospensione dell’alunno da 1 a 15 giorni dalle lezioni ed eventuale pagamento dei danni causati all’Istituto 	<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento del percorso formativo e preventivo all’interno della classe e/o del gruppo coinvolto. - Per l’alunno, sotto la supervisione dei tutori, lavoro personalizzato domestico di riflessione sui comportamenti scorretti, la responsabilità personale e sull’infrazione. - Guida all’educazione all’uso corretto e responsabile dei social media e di internet. Atti di giustizia riparatoria: - scuse (scritte) alla vittima e alla famiglia da parte del bullo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Docente del Consiglio di classe - Docente del Consiglio di classe - Dirigente scolastico - Dirigente scolastico - Consiglio di classe

<p>della vittima o delle vittime.</p> <p>(*Rientrano qui i casi di cyberbullismo come il flaming, l'harassment, la denigration, l'outing estorto, l'exclusion)</p>	<p>e/o possibilità di conversione, con attività utili alla scuola.</p> <p>- Convocazione dei genitori e sospensione superiore ai 15 giorni dalle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione agli esami di Stato.</p>	<p>-compiti/lavori personalizzati a vantaggio della comunità scolastica.</p>	<p>- Consiglio di Istituto</p>
--	--	--	---------------------------------------

PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI (in riferimento al Regolamento d'Istituto)

Dopo il 3° richiamo grave o in caso di mancanza ritenuta rilevante il consiglio di classe opererà nel seguente modo:

Formalizzazione dell'istruttoria

1) Comunicazione scritta alla famiglia dello studente interessato – avvio del procedimento disciplinare ex art. 7 L. 241/90 – , convocazione dei genitori e formale contestazione degli addebiti entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'illecito da parte delle autorità scolastiche;

2) gli addebiti saranno contestati secondo le seguenti modalità: identificazione precisa del fatto o dei fatti contestati, indicazione della regola o delle regole di condotta violate, possibilità di giustificazione e di "ascolto" delle ragioni" dell'alunno.

Fasi del Contraddittorio

1) colloquio con i genitori dello studente, anche in presenza del docente di riferimento o collaboratore del DS, e relativa verbalizzazione;

2) colloquio con lo studente, anche in presenza del docente di riferimento o collaboratore del DS, per l'esposizione delle proprie ragioni, (con possibilità di esposizione anche in forma scritta), e relativa verbalizzazione;

3) colloquio congiunto con i genitori e lo studente e relativa verbalizzazione, (il diritto di difesa esercitato al punto 3) sostituisce i punti 1 e 2).

Termine di Conclusione

Il procedimento potrà concludersi con l'archiviazione e con l'irrogazione della sanzione disciplinare. In ogni caso la modalità di conclusione prevede obbligo di motivazione. La conclusione del procedimento sarà formalmente comunicata in forma scritta alla famiglia dell'interessato. Gli atti saranno conservati in copi nel fascicolo personale dell'alunno. L'eventuale sanzione disciplinare sarà altresì riportata nel diario di classe con firma del Dirigente Scolastico.

SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA (in riferimento al Regolamento di Istituto)

1. L'organo di garanzia interno alla scuola è composto dal dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal C.I. due genitori eletti dai genitori.
2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni, da parte dei genitori all'organo di garanzia interno che decide in via definitiva.
3. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta.
4. Per validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
5. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. L'organo di garanzia è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari.
7. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'organo in tempo utile per l'assunzione delle decisioni in merito al ricorso stesso.

8. Il presidente in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito dei ricorsi va comunicato per iscritto all'interessato.

11. LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

La collaborazione con l'esterno si esplica attraverso azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo con gli Enti Locali, servizi della ASL, associazioni del territorio, eventualmente il Tribunale dei Minori, e con incontri con le Forze dell'Ordine al fine di attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sul ruolo attivo di ognuno per la costruzione di un ambiente accogliente e sereno per tutti. La collaborazione con gli enti e i servizi locali saranno necessari nei casi di bullismo che non possono essere gestiti con i soli interventi educativi e sanzionatori dell'istituzione scolastica o quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Alessandra LORINI

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

